



Prot. n. 100914. I/1

Lecce, 18/12/2014

Ai Centri di Gestione autonoma

Ai Centri di Gestione amministrativa e tecnica

SEDE

Oggetto: Piattaforma per la certificazione del credito e istanze di certificazione.

Come noto alle SS.LL. il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 *“Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”* convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 ha imposto che le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Tale obbligo è stato esteso a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dal comma 2 dell'art. 27 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”* convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89.

Tutte le pubbliche amministrazioni, pertanto, sono tenute a produrre la certificazione del credito con l'indicazione della data del pagamento in presenza di corrispondente istanza inoltrata dal creditore sulla Piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Considerato che a seguito della citata estensione dell'ambito soggettivo all'obbligo normativo, più spesso pervengono all'Università le istanze di certificazione del credito, appare opportuno rammentare i requisiti che il credito deve possedere per poter essere certificato.

I crediti che possono essere certificati sono quelli relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali (**c.d. crediti commerciali**).

Il credito, oltre a non essere prescritto, deve essere certo, liquido ed esigibile.

Il credito è:

1. certo quando non è controverso nella sua esistenza, risulta chiaramente nel suo contenuto e nei suoi limiti e deriva da un'obbligazione perfezionata;
2. liquido quando è determinato nel suo ammontare o oggettivamente determinabile;
3. esigibile quando non vi sono fattori impeditivi del pagamento, come l'esistenza di contenziosi, eccezioni di inadempimento, condizioni sospensive o termini non ancora scaduti.

Il procedimento per il rilascio della certificazione si riassume come di seguito indicato:

1. la P.A. riceve le istanze di certificazione sulla Piattaforma da parte dei creditori opportunamente accreditati che indicano numero e data fattura e importo della stessa; il sistema genera un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo della P.A. debitrice;
2. la P.A. effettua gli opportuni riscontri sul credito;

3. la P.A. certifica il credito quando ne ravvisa i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità ovvero ne rileva l'inesigibilità o l'insussistenza, anche parziale; anche in questo caso il sistema genera un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo del creditore e il sistema permette di verificare, in ogni momento, lo stato di avanzamento del processo di certificazione e l'eventuale decorrenza dei termini per la richiesta di nomina di un commissario *ad acta*, per ciascuna istanza presentata;
4. Qualora la P.A. non provveda entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al rilascio della certificazione o alla rilevazione dell'insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, il creditore riceve un messaggio di posta elettronica relativo all'inerzia dell'amministrazione e può presentare istanza di nomina di un commissario *ad acta* utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione dalla Piattaforma.
5. Il creditore, ottenuta la certificazione, può utilizzare il credito in diversi modi. In particolare: a) può attendere il pagamento che la P.A. è tenuta ad effettuare entro la data indicata nella certificazione del credito, oppure, se intende acquisire liquidità immediata, b) può effettuare la cessione, anche parziale, ovvero chiedere un'anticipazione a valere sullo stesso presso una banca o un intermediario finanziario abilitato, oppure, se ha debiti verso l'erario e intende compensarli, c) può chiedere all'Agente della riscossione o all'Agenzia delle entrate la compensazione di tutto o parte del credito certificato.

E' opportuno specificare che le cessioni dei crediti certificati mediante la Piattaforma possono essere stipulate mediante scrittura privata, senza quindi la necessità di avvalersi di soggetti terzi e senza oneri per le parti.

Le disposizioni relative alla certificazione dei crediti e al rispetto dei termini prescritti sono assistite da specifiche sanzioni a carico sia dei dirigenti responsabili sia dell'amministrazione pubblica inadempiente indicate dal comma 2, lett. c) dell'art. 27 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89.

Per i dirigenti responsabili il mancato rispetto dell'obbligo è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale, comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ed essi sono inoltre assoggettati ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.

La pubblica amministrazione che risulti inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.

Alla luce di tutto quanto sopra appare particolarmente necessario che l'interlocuzione tra l'ente certificatore e il creditore intercorra esclusivamente per il tramite del Dirigente incaricato al rilascio delle certificazioni.

Si chiede, pertanto, che le SS.LL. forniscano il necessario supporto informativo in base agli atti a Loro disposizione ai fini del rilascio e della sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in argomento da intendersi quale ricognizione del debito ai sensi dell'art. 1988 del codice civile che dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale la cui esistenza si presume fino a prova contraria (cosiddetta inversione dell'onere della prova).

Per l'opportuna conoscenza si trasmette circolare n. 27 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sull'attività di vigilanza da compiersi da parte degli organi di controllo presso gli Enti relativamente alle disposizioni dirette ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni.

Distinti saluti.

f.to Il Dirigente Delegato
Direttore della Ripartizione Affari Finanziari
Dott. Donato De Benedetto